REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE AL CAPRIOLO - ANNO VENATORIO 2025 / 2026

ART. 1 - FORMA DI PRELIEVO

Nell'azienda Faunistica venatoria Miogliese (d'ora in poi "AFV"), per la stagione venatoria 2025/26 la caccia al CAPRIOLO è ammessa sotto forma di "Caccia di selezione" secondo le disposizioni, i tempi ed i modi previsti dai Decreti disposti dalla Regione Liguria e viene esercitata in conformità alle norme del presente Regolamento e nel rispetto del relativo Piano di Prelievo.
Per essere ammessi alla caccia di selezione al Capriolo ogni cacciatore deve sottoscrivere il presente regolamento impegnandosi ad accettarlo e rispettarlo integralmente.

ART. 2 - TEMPI DI PRELIEVO

Per la stagione venatoria 2025/2026, nel territorio del Comprensorio dell'AFV è consentita la caccia di selezione al Capriolo secondo il relativo Piano di Prelievo nei periodi come previsto dal calendario venatorio

Entro i limiti di tempo la caccia viene immediatamente chiusa per singole specie, sesso e classi di età al completamento del numero dei capi previsti dal relativo Piano di Prelievo.

ART. 3 - AMMISSIONE AL PRELIEVO

L'ammissione alla caccia di selezione al Capriolo è concessa solo ai singoli cacciatori soci dell'AFV che hanno fatto formale richiesta e partecipato almeno ad un censimento effettuati nell'anno 2025.

Fermo restando che sarà data priorità a chi ha partecipato al censimento, in via del tutto eccezionale, ai cacciatori che non hanno partecipato al censimento la richiesta di partecipazione verrà comunque valutata e possibilmente concessa.

All'atto dell'assegnazione viene fornito al cacciatore, in duplice copia, una apposita scheda attestante il genere e la classe di età del capo assegnatogli, una copia deve essere consegnata al referente dell'AFV e la seconda copia deve invece essere conservata dal cacciatore.

Ogni cacciatore ammesso può esercitare la caccia di selezione al massimo per tre giorni alla settimana a scelta nelle seguenti giornate: lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, previa prenotazione presso l'AFV.

Art 4. ASSEGNAZIONE DELLE ZONE DI CACCIA, ACCOMPAGNATORE

Gli abbattimenti dovranno essere effettuati da appostamenti mobili o alla cerca nella zona di caccia assegnata. In caso di richieste eccedenti la disponibilità dei posti nelle singole zone di caccia, le stesse saranno assegnate secondo i criteri di priorità stabiliti dall'AFV. E' espressamente vietato effettuare modifiche del substrato vegetale.

Durante la battuta di caccia è obbligo avvalersi di un accompagnatore esperto del territorio indicato dalla AFV.

ART. 5 - CONTROLLO DEL PRELIEVO

La caccia sarà limitata ed esclusiva solo sul Capriolo con divieto assoluto di cacciare gli altri ungulati.

Sul luogo di caccia, appena abbattuto il Capriolo, il cacciatore deve apporre il previsto sigillo (fascetta plastica al garretto posteriore) e quindi annotare sul tesserino venatorio, anche in caso di errato abbattimento; in tal caso deve immediatamente compilare la relativa autodenuncia. Una volta sceso a valle deve provvedere immediatamente a compilare la denuncia di abbattimento e ad avvisare telefonicamente i referenti dell'AFV.

Gli incaricati dell'AFV accertato l'abbattimento e ritirata la relativa denuncia compilata in ogni sua parte, provvederanno ad aggiornare il piano di prelievo.

La valutazione del capo abbattuto è di competenza dell'AFV.

L'ungulato abbattuto (sia giusto che errato) deve essere recapitato nel Centro di Raccolta dell'AFV, presso la casa di caccia dell'AFV sita in Mioglia via Abbeveratore 7, per essere visionato dagli Incaricati dell'AFV.

ART 6 USCITE DI CACCIA E DICHIARAZIONE DI COLPO MANCATO O FERIMENTO E DISTANZA MASSIMA DI TIRO

La dichiarazione per ogni singola uscita di caccia deve essere comunicata preventivamente al Referente dell'AFV tramite SMS. Il selecontrollore deve avvisare immediatamente, il referente per dichiarare l'avvenuto abbattimento e l'eventuale colpo mancato. La distanza massima di tiro è di 300 metri.

Al secondo colpo mancato il capo deve essere considerato abbattuto.

ART. 7 - MEZZI CONSENTITI

Nella caccia al Capriolo è fatto assoluto divieto dell'uso di ogni tipo di cane, fatta eccezione per quello da sangue per il recupero del capo ferito.

L'abbattimento selettivo è consentito esclusivamente mediante l'impiego di fucile a canna rigata, nei calibri e con caratteristiche consentiti dalla Legge e dai regolamenti vigenti (vedasi Calendario Venatorio Regionale).

ART. 8 - RECUPERO ANIMALI FERITI

E' fatto obbligo al Cacciatore di recuperare il capo ferito mediante l'esclusivo intervento del responsabile dell'AFV

ART. 9 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Oltre alle sanzioni previste dalle Leggi vigenti, la violazione alle disposizioni del presente regolamento potrà comportare l'applicazione di provvedimenti disciplinari disposti dall'AFV, fra i quali la sospensione del tesserino aggiuntivo nelle forme e nella misura che verrà deliberata dal Comitato di Gestione dell'AFV.

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto del presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.

Firma per Accettazione _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Mioglia, ___ / ___ / _____